

STAZIONE APPALTANTE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "TRINAKRIA SUD"

Comuni di Comiso, Mazzarrone, Vittoria, Acate

Art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 163/2006

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI VITTORIA
Provincia di Ragusa

C.U.C.- PROVVEDITORATO
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
SEZIONE DI VITTORIA

Via C. delle Alpi n.432

(pec: dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it)

CIG: 79684740C5

OGGETTO: Verbale di gara n. 3 – Seduta pubblica - Procedura negoziata, espletata in modalità telematica, per l'affidamento del servizio di "Progettazione esecutiva, Direzione lavori, Misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione afferenti i lavori di - *Riqualificazione funzionale del Porto Peschereccio di Scoglitti*".

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di Novembre alle ore 11,00 nella sede della Direzione C.U.C. Centrale Unica di Committenza "Sezione di Vittoria", sito in Via Cacciatori delle Alpi, 432, si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione di gara, giusta determinazione del dirigente della direzione C.U.C. n. 2336 del 28/10/2019, ai sensi dell'art. 12, del Decreto Presidente della Regione Sicilia n. 13/2012, costituita nel modo seguente:

- **PRESIDENTE DI GARA**
Arch. Marcello Dimartino Dirigente C.U.C – Sezione Vittoria
 - **COMMISSARI:**
 - Esperto in materie giuridiche: Sez. A Avv. Giovanna Caruso
 - Esperto tecnico: Sez. B2.38 Ing. Orazio M.G. Pellegrino
- Svolge la funzione di "Segretario verbalizzante" l'Ing. Rosanna Gulino - Istruttore Tecnico in forza al C.U.C. – Sezione di Vittoria.

Il Presidente della Commissione, dopo aver constatato che la sala ove si svolgerà la gara medesima, attraverso la piattaforma telematica, è aperta al pubblico, affinché lo stesso vi abbia libero accesso, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente della Commissione prima di procedere, in seduta riservata, all'apertura della "Offerta Tecnica", così come stabilito nel precedente verbale del 20/11/2019, rende noto che la R.T.P ETNAING ha trasmesso n.4 note via pec, con cui contesta la motivazione dell'esclusioni, invita la commissione alla riammissione del suddetto al proseguimento della partecipazione alla gara di che trattasi e da notizia di aver inoltrato istanza di richiesta parere di precontenzioso all'ANAC.

La Commissione presa visione ed esaminate le istanze di riammissione reitera l'esclusione con le motivazioni esplicitate con successiva nota di cui si allega copia.

Alle ore 11,30 il Presidente della Commissione chiude la seduta pubblica, ad esito le operazioni di gara riprendono, in seduta riservata, per la valutazione della "Offerta Tecnica".



Si da comunicazione della successiva seduta pubblica, per la lettura dei punteggi attribuiti e dell'apertura dell' "Offerta Economica", in piattaforma telematica nello spazio condiviso "Chiarimenti".





Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE Arch. Marcello Dimartino

I COMMISSARI: **Avv.** Giovanna Caruso

Ing. Orazio M.G. Pellegrino

IL SEGRETARIO VERB. Ing. Rosanna Gulino



Nota Commissione di gara di risposta alla richiesta di riammissione del costituendo RTP ETNAING

Facendo seguito alla richiesta di riammissione alla gara formulata con nota, inoltrata via PEC, del 20.11.2019, integrata con nota PEC del 21.11.2019 e reiterata con nota PEC del 22.11.2019, ed alla comunicazione di richiesta di pre contenzioso inviata all'ANAC e notificata per conoscenza al RUP e a tutti i componenti della Commissione di gara, con PEC del 28.11.2019, si rappresenta che la stessa non può essere presa in considerazione ed accolta atteso che, come da voi dichiarato, il giovane professionista è stato nominato soltanto in data 14/11/2019, a seguito della richiesta di chiarimenti inoltrata per Soccorso Istruttorio, formulato da questa Stazione appaltante.

A tal fine si rappresenta che la Commissione di gara ritenendo che la mancata indicazione fosse frutto di mera dimenticanza della menzione nella documentazione amministrativa del Giovane Professionista già nominato, non potendo consultare la documentazione tecnica, si è determinata a disporre il Soccorso Istruttorio al fine di accertare se lo stesso fosse stato già nominato e che in più occasioni la giurisprudenza amministrativa e l'ANAC, anche con Delibera n.1178 del 19/12/2018, da voi finanche citata, hanno chiarito e prescritto che ai fini della legittima partecipazione ad una gara ai sensi dell'art.4 comma 1 del D.M. 2/12/2016 n.263: *"I raggruppamenti temporanei, inoltre, **devono** prevedere la presenza di almeno un giovane professionista....."* così come previsto dall'ANAC con delibera n.890 del 2/10/2019, considerato che l'art. 4. comma 1, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2/12/2016 n.263, quale norma regolamentare, rivestente finalità promozionale al fine di consentire la maturazione di una significativa ed adeguata esperienza professionale al giovane professionista, è stata interpretata ed applicata in termini rigorosi quanto alla partecipazione effettiva e che il meccanismo del soccorso istruttorio di cui all'art.83, comma 9 del D.Lgs n.50/2016, per costante indirizzo giurisprudenziale e dell'Autorità, può essere utilizzato per sanare le incompletezze della documentazione di gara nonché per colmare le omissioni nelle dichiarazioni e/o documentazioni richieste, ma non può consentire il recupero dei requisiti di partecipazione non posseduti alla data di presentazione dell'offerta, **piena** la violazione della par-condicio.

Tuttavia, considerato che, dalle note presentate si evince chiaramente che al momento della presentazione dell'offerta il giovane professionista non era stato nominato, e la nomina successiva alla scadenza del termine utile per la presentazione delle offerte inciderebbe, modificandoli, nei requisiti di partecipazione alla gara, codesta R.T.P. non può essere legittimamente riammesso alla partecipazione alla gara atteso che il S.I., anche per giurisprudenza granitica, è utile solo a supplire alla mancata comunicazione del nominativo del G.P. ma non anche ad integrare requisiti di partecipazione mancante, quale è la medesima del giovane professionista.

Pertanto con nota del 20.11.2019 il giovane professionista veniva qualificato tra i mandanti modificando illegittimamente la compagine sociale del RTP così come presentata in sede di offerta.

Con riferimento, infine, alla rilevata mancante previsione della presenza del Giovane Professionista nel Disciplinare di Gara ed al mancato rilievo in fase di manifestazione di interesse, si rappresenta che la previsione di cui all'art.4 D.M. 263 del 2/12/2016, quale norma cogente trova applicazione a prescindere dalla espressa previsione del Disciplinare di gara

